

STATUTO

**TULIPANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FISCIANO SA VIA RAFFAELE
LOMBARDI 7

Numero REA: SA - 400903

Codice fiscale: 04870960657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ALLA RACCOLTA N. 10.379

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - RINVIO - DURATA

Articolo 1. Denominazione - Sede - Rinvio.

E' costituita ai sensi dell'art. 1), lettera a) e b) della legge 8 Novembre 1991 n. 381 una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, con sede nel Comune di **FISCIANO (SA)** denominata **"TULIPANO Società Cooperativa Sociale ONLUS"** all'indirizzo comunicato dall'organo amministrativo presso il registro delle imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali e unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

La Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme di cui alla citata Legge 8 Novembre 1991 n. 381 per cui sarà considerata cooperativa "a mutualità prevalente" indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. e ciò ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione al codice civile così come introdotto dall'art. 9 del D.L.vo 17 Gennaio 2003 n.6.

Per quanto non disciplinato specificamente nelle normative sopra indicate, ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., si applicano alla presente cooperativa, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e ciò fino a quando la cooperativa si troverà nelle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.

Se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci adeguerà senza indugio il presente statuto alle norme della società per azioni, in quanto compatibili.

La Cooperativa sarà iscritta a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 c.c..

Articolo 2. Durata e adesioni.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Articolo 3. Scopo mutualistico.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà, in stretto legame con le esigenze del territorio e in un equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La cooperativa intende promuovere le condizioni socio - culturali per il graduale inserimento lavorativo dei soci.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività finalizzate all'espletamento di servizi socio sanitari ed educativi CONTEMPLATI DALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 1991;

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, CONTEMPLATE DALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381 DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 1991.

La cooperativa ha lo scopo altresì di promuovere sul territorio l'economia etica e solidale, attuare azioni di imprenditoria sociale che favoriscano lo sviluppo umano, economico e sociale della comunità.

E' retta dai principi della mutualità e collabora fattivamente con le organizzazioni del volontariato e della solidarietà sociale.

Può aderire alle associazioni territoriali, regionali, nazionali o comunitarie di assistenza, tutela e promozione della cooperazione e dell'associazionismo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci devono essere disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Articolo 4. Oggetto sociale.

La cooperativa potrà svolgere le attività in appresso elencate che verranno esercitate con modalità che siano compatibili con lo stato soggettivo dei soci, e comunque tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale nel mondo del lavoro, rispetto alla quale l'elemento della produzione del guadagno economico deve essere posto su un piano assolutamente secondario.

In tale prospettiva la cooperativa svolgerà attività relative ai seguenti settori:

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA a) dell'art. 1) Legge 381/91, la Cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità, intende far conseguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro prestato, organizzando e svolgendo attività rivolte a due settori fondamentali:

A) settore socio-sanitario-assistenziale;

B) settore studi e progettazione nel campo sociale.

A) Relativamente al primo settore si promuoveranno:

Servizi socio sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno.

Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio sanitari assistenziali e non, e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta.

In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già

menzionate:

1) Servizi socio-assistenziali svolti a favore di anziani e disabili, presso: case di cura, case di riposo e simili, residenze sanitarie ed assistenziali, il loro domicilio, in favore di anziani e soggetti svantaggiati in genere;

2) Attività e servizi assimilabili e complementari ai precedenti, nonché quelli previsti dal D.P.R. n. 602 del 30.04.1970;

3) Servizi finalizzati all'organizzazione ed alla gestione di centri di raccolta, strutture ricettive e sociali, comunità di incontro, assistenza ed animazione a favore di minori, anziani e persone in condizioni di disagio;

4) Attività per la compiuta attuazione di servizi di assistenza sociale e socio-assistenziale erogati normalmente da Enti pubblici e privati, con la partecipazione o gestione in concessione di impianti, strutture, macchinari, beni strumentali ed immobili resi disponibili per la fruizione dei predetti servizi a favore dei soggetti appartenenti alle fasce deboli quali anziani, minori, portatori di handicap;

B) Relativamente al secondo settore di cui alla lettera B) si promuoveranno:

5) studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;

6) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali;

7) corsi di formazione;

8) progettazione e realizzazione di interventi di orientamento in collaborazione con le Istituzioni scolastiche per i giovani;

9) corsi di aggiornamento professionale;

10) consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento.

CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA b) dello art. 1) Legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi funzionalmente collegate alle attività sopra elencate.

Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività assistenziali ed educative svolte a favore dei soggetti svantaggiati (di cui alla lettera a) della citata Legge 381/91) e dovranno essere strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo.

Tali attività verranno esercitate con modalità che siano compatibili con il loro stato soggettivo, e comunque tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione personale nel mondo del lavoro, rispetto alla quale l'elemento della produzione del guadagno economico deve essere posto su un piano assolutamente secondario.

In tale prospettiva potranno assumere particolare rilievo attività quali:

1) Formazione dei soci alla cultura dell'auto imprenditorialità quale fattore di sviluppo della cooperazione autentica.

2) Pulizie generali di edifici di ogni tipo, quali: uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici, di altre strutture commerciali e professionali, nonché di condomini;

3) Pulizia e lavaggio di aree pubbliche e private quali: strade, piazze, mercati, giardini, parchi, spiagge;

4) Pulizia e manutenzione di piscine, treni, autobus, aeroplani, navi ed imbarcazioni in genere;

5) Pulizia interna di cisterne per trasporti su strada o marittimi;

6) Rimozione di neve e ghiaccio da strade e autostrade, piste aeroportuali, incluso lo spargimento di sale o sabbia;

7) Servizi di gestione di mense e simili (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole);

8) Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi;

9) Realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;

10) Attività di trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman, servizio di navetta all'interno delle aree aeroportuali, gestione scuolabus e servizio pullman per trasporto anche in aree urbane di dipendenti;

11) Attività degli esercenti di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche che dispongono di posti a sedere e non;

12) Trasporto per conto proprio e per conto terzi di merci su strada;

13) Commercializzazione, importazione ed esportazione di prodotti alimentari.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare n. 153 del Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Cooperazione - Divisione II in data 8 Novembre 1996, le seguenti due condizioni:

== le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra esplicitamente indicate, saranno tali da richiedere come essenziali il coordinamento delle attività che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 Legge 381/91;

== l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività della cooperativa rientranti tra quelle di **"tipo a)"** rispetto a quelle di **"tipo b)"** ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente. Sempre in ossequio al disposto della citata Circolare n. 153/96, che richiede la chiara evidenziazione, nello statuto delle cooperative sociali, del collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e quelle di tipo b), si precisa, come già sopra indicato, che queste ultime dovranno costituire un ulteriore sviluppo e completamento delle attività di cui alla lettera a) della citata Legge 381/91 e dovranno essere strettamente finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti a cui favore vengono svolte le attività di tipo a).

La cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico - necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizi da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente.

La Cooperativa per stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5. Soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci soltanto le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi quali soci ordinari anche persone non aventi i requisiti predetti purchè in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti.

Non possono essere soci le persone giuridiche e ciò in relazione a quanto disposto dall'art. 2522, secondo comma del codice civile.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Sono soci volontari le persone che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi dell'art.2) della citata legge 8.11. 1991 n. 381.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 6. Soci speciali.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'art. 2527, terzo comma c.c. l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il quinquennio a norma del succitato art.

2527, u.c. c.c.;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Articolo 7. Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: documentazione riguardante le referenze lavorative, documento di identità, certificato carichi pendenti e certificato penale, certificato medico di idoneità ai fini della tipologia di lavoro svolto nella cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8. Obblighi del socio.

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta precisandosi che all'atto della sottoscrizione va eseguito il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta (oltre all'intero sovrapprezzo di cui appresso);
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore eventuale rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9. Diritti dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tale diritto non compete ai soci speciali come previsto al precedente art. 6

Articolo 10. Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 11. Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Si applica dove non in contrasto con le norme specifiche che regolano la cooperativa l'art. 2473 del c.c..

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12. Esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti

sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13. Liquidazione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14. Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente

alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Articolo 15. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

Articolo 16. Strumenti finanziari.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art.2526 c.c..

Articolo 17. Ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

1. le necessità della gestione della cooperativa;
2. i piani strategici della cooperativa;
3. le esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.
4. la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18. Elementi costitutivi.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore all'importo minimo e non superiore all'importo massimo stabiliti

dalla legge.

- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Così come prescritto dall'art. 2514 lettera c) del codice civile, sussiste il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nonchè all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19. Caratteristiche delle quote.

Le quote sono trasferibili con effetto verso la società solo con il consenso dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e contro il medesimo il socio può ricorrere in tribunale.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Articolo 20. Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal Primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre 2010.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

In quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nel rispetto assoluto del divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, così come prescritto dall'art. 2514 lettera a) del codice civile;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, nel rispetto assoluto del divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi così come prescritto dall'art. 2514 lettera b) del codice civile;

g) la restante parte:

-a riserva straordinaria di cui alla lettera e) art.18;

-ai fondi di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI: RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21. Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione dei regolamenti interni;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 22. Assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede legale

purchè nel territorio dello Stato Italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio fax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23. Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24. Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 25. Voto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 26. Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27. Amministrazione.

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo di tempo o per il numero di esercizi determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione,

di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 28. Organo di controllo.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro gestito e funzionante ai sensi di legge.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Articolo 29. Clausola arbitrale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, con esclusione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società,

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.L.vo 17 Gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30. Scioglimento anticipato.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 31. Devoluzione patrimonio finale.

Sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come prescritto dall'art., 2514 lettera d) del Codice civile.

TITOLO IX: REGOLAMENTI - CLAUSOLE DI MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 32. Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Con le stesse modalità deve essere approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci già richiamato nell'ultimo capoverso del precedente art. 3.

Articolo 33. Clausole di mutualità prevalente.

Ad ogni buon fine si precisa che il presente Statuto contiene tutte le clausole di "mutualità prevalente" richieste:

= dall'art. 2514 c.c.lett.a): che è prevista all'art.20,lett. e) del presente Statuto;

=dall'art. 2514 c.c. lett.b): che è prevista all'art.20,lett. f) del presente Statuto;

=dall'art. 2514 c.c. lett.c): che è prevista all'art. 18 u.c. del presente Statuto;

= dall'art. 2514 c.c. lett.d): che è prevista all'art. 31 del presente Statuto.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies c.c..

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per

l'assemblea straordinaria.

In originale firmato: Michele Viggiano - Roberto Greco (sigillo).